

**Ordinanza  
relativa ai brevetti d'invenzione  
(Ordinanza sui brevetti, OBI)**

**Modifica del 17 ottobre 2007**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 ottobre 1977<sup>1</sup> sui brevetti è modificata come segue:

*Art. 117 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> Nel registro svizzero dei brevetti europei (art. 117 della legge) vengono registrati:

- b. le indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti in merito alla procedura d'opposizione, di limitazione o di revoca;

II

La presente modifica entra in vigore il 13 dicembre 2007.

17 ottobre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>1</sup> RS 232.141

